



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Decreto n. 18/2018

**Adozione del progetto di Variante al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per
l'Assetto Idrogeologico – PAI**

Norme tecniche di attuazione – NTA - introduzione dell'art. 9 bis e modifiche all'art. 4

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «*Norme in materia ambientale*» ed in particolare l'art. 63, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*»;
- in particolare, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che «*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*»;
- l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «*il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10*

dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017) recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- in particolare, l'art. 12 del citato decreto ministeriale che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, al comma 7, prevede particolari forme e modalità in riferimento alle attività di pianificazione di bacino e alle attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani.

Considerato che:

- nella nota prot n. 5872 del 14 marzo 2017 e successiva nota prot. n. 10220 del 17 maggio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito all'approvazione degli atti di pianificazione di bacino;
- in particolare, nell'ultima citata nota, la Direzione Generale di cui sopra, in riferimento alla modifica di aree a rischio nei bacini regionali marchigiani, ha chiarito che *l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino, richiamata al comma 7 dell'art. 12 del citato D.M. 25 ottobre 2016, va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei piani stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale, attraverso quindi un opportuno Decreto Segretariale, tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino.*

Posto che:

- con propria nota prot. n. 3242 del 26 giugno 2017, in esito alle preliminari attività di aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico - PAI Norme tecniche di attuazione - NTA, concernenti l'introduzione dell'art. 9 *bis* e modifiche all'art. 4 finalizzate all'attribuzione della pericolosità all'*Inventario dei fenomeni franosi* del predetto Piano, è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la relazione istruttoria concernente l'aggiornamento proposto, ivi compreso l'*iter* procedurale di adozione che, in parziale difformità rispetto agli indirizzi ricevuti, si sarebbe inteso seguire;
- con propria successiva nota prot. n. 4873 del 19 settembre 2017 si è provveduto, tra l'altro, a richiedere aggiornamenti circa l'avvio della procedura di adozione precedentemente proposta.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 23612 del 6 novembre 2017 la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha impartito specifiche disposizioni all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale in merito all'approvazione e adozione di varianti PAI ai sensi dell'art. 12, comma 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294;
- in particolare, con la menzionata nota il Dicastero sopra citato ha puntualmente individuato parte dell'*iter* di approvazione della Variante di Piano di che trattasi, enucleando i seguenti passi procedurali:
 - confronto tecnico con le Regioni ricadenti nel territorio del bacino del fiume Tevere, alla presenza del MATTM ed *ai fini di una preventiva informazione e condivisione del percorso da compiere e dei contenuti sostanziali della variante*, attesa l'introduzione di vincoli sulle attività di trasformazione del territorio relativamente all'*Inventario dei fenomeni franosi*;
 - adozione, in esito al confronto tecnico di cui al precedente punto, del progetto di Variante di Piano di che trattasi tramite proprio decreto e d'intesa con le regioni;
 - convocazione, da parte delle Regioni del bacino del fiume Tevere, delle Conferenze



programmatiche ex art. 68, comma 3 del d. lgs 152/2006.

Considerato che:

- in data 2 marzo 2018 si è tenuta la riunione con le Regioni ricadenti nell'area del bacino del fiume Tevere, alla presenza del MATTM, ai fini di una preventiva informazione e condivisione del percorso da compiere e dei contenuti sostanziali della Variante di Piano;
- il confronto in seno alla riunione di cui sopra ha evidenziato la condivisione del percorso procedurale come proposto nel presente atto e, conformemente a quanto già espresso in sede di Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 24 novembre 2016, del progetto di Variante del PAI, rinviando alla fase delle Conferenze programmatiche ex art. 68, comma 3 del d. lgs. 152/2006 l'approfondimento di eventuali criticità di merito tecnico;

Considerato, inoltre, che:

- nonostante la mancata specifica previsione nel citato art. 12 comma 7 del D.M. 25 ottobre 2016 n. 294 e l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006 in tema di formazione ed approvazione dei piani di bacino fino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 4 del medesimo D.Lgs., è opportuno garantire forme di partecipazione pubblica ai fini dell'aggiornamento di piano in questione pubblicando e rendendo disponibili per eventuali osservazioni degli interessati la documentazione del presente progetto di aggiornamento.

Posto, pertanto che:

- ricorrono le condizioni per procedere, con proprio decreto, all'adozione del progetto di Variante al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico - PAI - Norme tecniche di attuazione - NTA - introduzione dell'art. 9 bis e modifiche all'art. 4.

DECRETA

Art. 1

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.M. 25 ottobre 2016 n. 294 e per la successiva espressione dei pareri regionali in seno alle Conferenze programmatiche di cui all'art. 68,

comma 3 del d. lgs. 152/2006, il *progetto di Variante al Piano di bacino del fiume Tevere - IV stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico - PAI - Norme tecniche di attuazione - NTA - introduzione dell'art. 9 bis e modifiche all'art. 4*, come di seguito:

A) Dopo l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione è introdotto il seguente articolo

Art. 9-bis Prima attribuzione della pericolosità alle aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi di cui all'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi".

1. Per le aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi individuate nell'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi" non oggetto di valutazione del livello di rischio e, quindi, non incluse nell'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio da frana" è effettuata la prima attribuzione della pericolosità. Tale attribuzione è condotta mediante applicazione semplificata dei criteri contenuti nell'allegato alle presenti norme recante "Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana", individuando le fasce di pericolosità da dissesto per fenomeni gravitativi. All'"Inventario dei fenomeni franosi" si applica la seguente tabella di prima attribuzione della pericolosità:

Livello di pericolosità		Stato di attività	Tipo di fenomeno
P4	pericolosità molto elevata	fenomeno attivo	frana per crollo o ribaltamento; <i>debris flow</i> (colata di detrito); - orlo di scarpata di frana
P3	pericolosità elevata	fenomeno attivo	frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; area con franosità diffusa; area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV); area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso; frana non cartografabile.
		fenomeno quiescente	frana per crollo o ribaltamento; frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; area con franosità diffusa; area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV); <i>debris flow</i> (colata di detrito); orlo di scarpata di frana; frana non cartografabile.
P2	pericolosità media	fenomeno attivo	Falda e/o cono di detrito; area a calanchi di erosione
		fenomeno quiescente	Falda o cono di detrito

		fenomeno inattivo	frana per crollo o ribaltamento; frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; area con franosità diffusa; area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV); <i>debris flow</i> (colata di detrito); orlo di scarpata di frana; frana non cartografabile
P1	pericolosità bassa	fenomeno inattivo	Falda o cono di detrito
		fenomeno presunto	frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; falda e/o cono di detrito; <i>debris flow</i> (colata di detrito); frana presunta; orlo di scarpata di frana

2. Alle fasce di cui al precedente comma 1 si applicano le previsioni di cui agli artt. 11, 14 e 15 con le seguenti corrispondenze:

- fasce a pericolosità P4: art. 14;
- fasce a pericolosità P3: art. 15;
- fasce a pericolosità P2: art. 11;
- fasce a pericolosità P1: art. 11.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, comma 5 e ss. delle presenti NTA:

- l'“Inventario dei fenomeni franosi” è aggiornato con le fasce di pericolosità risultanti all'esito delle attività di cui all'art. 10, comma 1;
- l'“Atlante delle situazioni di rischio da frana” è aggiornato con le situazioni di rischio risultanti all'esito delle attività di cui all'art. 10, comma 2.

B) al comma 1 dell'art. 4 delle Norme Tecniche di attuazione, dopo le parole: “*Atlante delle situazioni di rischio da frana*” sono inserite le seguenti: “*l'Inventario dei fenomeni franosi*”;

C) al comma 4 dell'art. 4 delle Norme Tecniche di attuazione dopo le parole: “*Atlante delle situazioni di rischio da frana*” sono inserite le seguenti: “*l'Inventario dei fenomeni franosi*”.

Art. 2

1. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna.

2. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle Regioni di cui al comma 1 del presente articolo e delle Province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 2, le Regioni si esprimono sulle osservazioni pervenute e formulano un parere sul progetto di piano.

Art. 3

1. Sul progetto di variante di cui all'art. 1 del presente provvedimento le regioni, ai sensi dell'art 68, comma 3 del D.Lgs 152/2006, convocano una Conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni medesime, alla quale partecipano le province ed i Comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

2. La Conferenza di cui al comma precedente esprime un parere sul progetto di variante ai sensi del comma 4 dell'art. 68 del d. dgs. 152/2006.

Roma, 6 marzo 2018

Il Segretario Generale
(Erasmus D'Angelis)



